Parere in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, della Direttiva 91/628/CEE e alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto

(94/C 127/08)

Il Consiglio, in data 10 settembre 1993, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 43 e 98 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Agricoltura e pesca », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Mayayo Bello, in data 6 gennaio 1994.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 27 gennaio 1994, nel corso della 312ª sessione plenaria, con 56 voti favorevoli, 8 contrari e 18 astensioni il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. La proposta intesa a modificare la Direttiva n. 91/6281/CEE ha per obiettivo quello di rispondere alle disposizioni dell'art. 13, par. 1, a mente del quale la Commissione è tenuta a presentare, entro il 1° luglio 1992, una relazione sulla base di un parere del comitato scientifico veterinario, corredata da eventuali proposte circa:

— la durata massima del trasporto

— gli intervalli per l'alimentazione e l'abbeveraggio

— la durata del periodo di riposo

— la densità di carico

— le norme a cui devono rispondere i mezzi di trasporto.

2. Osservazioni generali

2.1. Il Comitato condivide le finalità cui la proposta si ispira, che son quelle di contribuire a migliorare le condizioni degli animali trasportati e, in particolare, di quelli trasportati su strada.

2.1.1. Esso però ritiene che, così com'è articolata, la proposta richieda sostanziali modifiche in taluni punti.

2.2. A prescindere dal tempo trascorso, se si guarda alla proposta della Commissione, si rileva che permangono gli stessi dubbi e le stesse lacune scientifiche in merito ad alcuni capitoli che andrebbero modificati:

— la durata massima del trasporto

— i periodi di riposo

— le esigenze in materia di alimentazione e abbeveraggio.

2.3. La qualità e il valore dell'animale possono risultare compromessi qualora le condizioni di trasporto non siano adeguate, tenuto conto del fatto che il trasporto degli animali comporta ripercussioni sul risultato finale.

2.4. Il trasporto di animali vivi, siano essi destinati alla riproduzione, all'ingrasso o alla macellazione, necessita una normativa avveduta che concili i due aspetti: protezione degli animali e risultati economici; essa dovrebbe poggiare su una base scientifica o, qualora fosse impossibile, sulle tecniche comprovate dall'esperienza.

2.4.1. Ciò nonostante neanche la proposta di modifica in esame, definisce scientificamente e con precisione i criteri in causa.

2.4.2. Il Comitato ritiene inoltre che la regolamentazione comunitaria in questo campo debba adempiere in primo luogo le esigenze in materia di utilizzazione pratica e di possibilità di controllo.

2.5. Il benessere degli animali durante il trasporto può essere migliorato disciplinando:

— i requisiti relativi allo spazio minimo a seconda delle specie e alla separazione tra i gruppi nell'ambito di una stessa specie;

— la densità di carico;

— le norme tecniche dei mezzi di trasporto e i materiali da utilizzare nella fabbricazione dei medesimi.

2.6. Le operazioni di carico e di scarico dal veicolo rappresentano il massimo fattore di stress degli animali, accentuato poi dalle condizioni in cui essi vengono sistemati durante il trasporto.

2.6.1. Un elemento da tener presente è la mescolanza di due gruppi che non abbiano avuto in precedenza un contatto prolungato, anche quando si tratti di animali della stessa specie (ad esempio i suini).

2.7. I conducenti addetti al trasporto stradale di animali vivi devono aver ricevuto una preparazione sufficiente che consenta loro di accudire al carico dei loro veicoli sapendo come occuparsene, il che necessita una formazione appropriata. Dovranno inoltre guidare il veicolo senza movimenti bruschi.

2.7.1. I responsabili delle imprese di trasporto di animali devono garantire ai conducenti eque condizioni di lavoro, in piena osservanza delle rispettive legislazioni del lavoro, specie per quanto riguarda la durata del trasporto, quelle dei periodi di guida, i periodi di riposo e il numero di persone necessarie per questo tipo di trasporto. Dovranno inoltre assicurare loro un'adeguata formazione specializzata, che fornisca una perfetta conoscenza delle esigenze degli animali trasportati e che li renda consapevoli del fatto che dal tipo di guida, senza movimenti bruschi, dipende la salvaguardia e il miglioramento del benessere degli animali.

2.7.2. Si invita la Commissione a cercare i mezzi adeguati per contribuire alla riduzione al minimo necessario dei trasporti di bestiame da macello, tra l'altro:

— mantenendo o creando una struttura capillare di mattatoi con impianti gestiti in modo redditizio;

— diminuendo le restituzioni all'esportazione di animali vivi a vantaggio dei trasporti di carne;

— riesaminando criticamente l'attuale divieto vigente in certi Stati membri per il macello « Kasher ».

2.8. In tutti i casi il trasporto dev'essere il più breve possibile. Da un punto di vista generale e in base all'esperienza acquisita, si formulano le seguenti proposte:

— formulazione di raccomandazioni destinate a migliorare il benessere degli animali durante il trasporto in termini di:

  • limite massimo di trasporto senza riposo né abbeveraggio: 6 ore

  • limite massimo senza alimentazione: 12 ore

  • adeguamento dei sistemi di ventilazione in funzione del clima;

— instaurazione di controlli efficaci delle condizioni di trasporto e dei limiti della durata del trasporto nel corso del trasporto stesso e nel luogo di destinazione;

— accettazione delle norme relative alla disponibilità di spazio, densità di carico e condizioni tecniche dei veicoli e dei materiali da utilizzare;

— utilizzazione degli itinerari meno stressanti e concessione al veicolo che trasporta animali vivi del carattere preferenziale nella circolazione nei confronti degli altri utenti della strada.

2.9. Tenendo conto del fatto che lo stress è dovuto in particolare ad un'alterazione del « modus vivendi » dell'animale, il tragitto si dovrà effettuare, nella misura del possibile, attraverso itinerari in cui la guida è agevole, cercando di situarlo nelle ore più favorevoli in cui la densità del traffico è minore e in funzione delle condizioni climatiche.

2.9.1. Il Comitato non è convinto che si sia tenuto conto dell'esperienza acquisita in questo periodo per l'elaborazione delle modifiche presentate nella proposta; esso chiede perciò che siano rivedute.

3. **Osservazioni particolari**

3.1. Sia la Direttiva 77/489/CEE relativa ai Trasporti internazionali, sia la Convenzione europea per la protezione degli animali nei trasporti internazionali prevedono un intervallo massimo di 24 ore per le cure fornite agli animali in materia di abbeveraggio, alimentazione e riposo.

3.2. Per evitare lo stress degli animali e specialmente nel caso di trasporti di lunga durata, si raccomanda ai trasportatori di tener presenti i seguenti punti:

3.2.1. Gli animali viaggiano meglio a digestione avvenuta; qualsiasi altra prassi rischia di pregiudicarne la stabilità e l'equilibrio emotivo.

3.2.2. È opportuno che gli animali dispongano di un certo periodo di riposo dopo essere stati nutriti e abbeverati e prima di riprendere il viaggio. Questo periodo dovrebbe essere calcolato come periodo di riposo.

3.2.3. Le soste per l'alimentazione, l'abbeveraggio e il riposo vanno effettuate in funzione delle diverse specie di animali, dell'età e del peso dei medesimi e delle condizioni del tragitto.

3.2.4. Il limite di tempo massimo di trasporto ininterrotto dev'essere di 12 ore e l'alimentazione sarà la minima indispensabile.

3.3. Al punto 1 della proposta di modifica, alle lettere h) e i) dell'art. 1 le definizioni non sembrano abbastanza chiare e il Comitato propone le seguenti:

h) « periodo di trasporto »: i periodi nei quali il veicolo è in marcia, che intercorrono tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione e che comprendono uno o più punti di sosta destinati al riposo, all'alimentazione e all'abbeveraggio degli animali;

i) « periodo di riposo »: periodo continuo di riposo, durante il quale gli animali si nutrono, si abbeverano e si riposano senza che il veicolo si sposti.

3.4. Risulta incomprensibile il motivo della soppressione della lettera b) del punto 1 dell'art. 5 della Direttiva n. 91/628/CEE. Il mantenimento del testo della lettera b) serve a ricordare il contenuto dell'Allegato, capitolo I, punto 2, lettere a), b) e c).

3.5. (Punto 4) Occorre stabilire la procedura corrispondente per tutti i tipi di percorso.

3.6. Salvo in casi eccezionali o per tragitti che lo necessitino a causa della durata, il riposo potrà effettuarsi a titolo opzionale come indicato nell'ultima frase del primo capoverso del punto 48 — capitolo VII della parte A dell'Allegato.

3.6.1. È necessario mantenere il concetto di « raccomandare », escludendo schemi precisi, affidando al responsabile tecnico veterinario del bestiame il compito di elaborare il planning del viaggio nel quale dovrà tener conto degli orari di guida e dei periodi di riposo.

3.7. All'art. 5, punto 2, lettera c) alla terza riga si propone di sostituire il termine « comprovare » con « comprovare mediante documenti ».

3.8. Se si sopprime il par. 2 dell'art. 13 (punto 7) come potranno essere stabiliti i punti di sosta? Se si riconosce tale necessità, si dovrà prevederne la regolamentazione.

3.8.1. Per tale motivo, alla fine del punto 6 della proposta di direttiva, dovrebbero essere menzionati i punti di sosta.

3.9. Al Capitolo I dell'Allegato, parte A, punto 2, lettera a), si propone di sostituire il brano di frase « per restare eretti nella loro posizione naturale » con il seguente: « Quando stanno eretti nella loro posizione naturale ».

3.10. Al punto 11 della proposta si dovrebbero stabilire intervalli flessibili per somministrare acqua e cibo e soltanto per percorsi superiori alle 12 ore.

3.11. Lo schema relativo ai periodi minimi di riposo è quanto mai arduo da interpretare (punto 14).

3.11.1. È impossibile formulare un'opinione se lo schema non è corretto. Ora la Commissione non ha presentato una versione rettificata dello schema.

Bruxelles, 27 gennaio 1994.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Susanne TIEMANN